



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N. 10 del 22/02/2024

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA DIVIETO DI UTILIZZO AI FINI ALIMENTARI DELL'ACQUA EROGATA PRESSO LA SUBFRAZIONE DI MAMUSI E REVOCA DELL'ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N° 60 DEL 6.10.2023

IL SINDACO

PRESO ATTO della comunicazione trasmessa dalla ASL 2 Gallura in data 19.02.2024 (ns. prot. 20455 del 20.02.2024), nella quale venivano evidenziati dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione gli esiti delle analisi sulle acque prelevate in data 12.02.2024 presso il punto di campionamento Nicchia Contatore Via Omodeo - Fraz. Mamusi - Olbia, da cui emerge la **NON** rispondenza delle acque per il superamento dei valori dei parametri per **Trialometani totale**.

VISTA la nota del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della ASL 2 Gallura inviata in data 21.02.2024 – PG/2024/0005084, con la quale si significava che per il medesimo punto di prelievo di cui alla nota precedente, risultavano rientrati i parametri di **Batteri Coliformi, Escherichia coli ed Enterococchi intestinali** e contestualmente si richiedeva la revoca della precedente **Ordinanza Sindacale n° 60 del 6.10.2023**.

ACCERTATO che le acque di cui trattasi devono ritenersi **NON idonee all'utilizzo come acqua potabile e perciò si indica di EVITARE il suo consumo come bevanda e per l'incorporazione negli alimenti, quando l'acqua rappresenta uno degli ingredienti principali come ad es. nelle minestre, mentre è possibile l'utilizzo per il solo lavaggio di alimenti e per l'igiene sia della persona che della casa.** (provvedimenti concernenti le acque destinate al consumo umano ai sensi del D.lgs n.18 del 23-02-2023);

RILEVATO altresì che dalla nota del 19.02.2024 del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della ASL 2 Gallura, si evince un'indicazione differente dei limiti e modalità di utilizzo delle acque prelevate, in riferimento a quanto proposto per l'adozione dell'Ordinanza n° 60 del 06.10.2023 e del divieto imposto con la medesima Ordinanza, tale da richiederne una nuova emissione, che revochi la precedente (60 del 6.10.2023) e che imponga un nuovo divieto;

RICHIAMATO l'art. 2 del Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano" secondo il quale: per acque destinate al consumo umano si intendono quelle trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande o per gli altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;

VISTA la necessità di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell'incolumità pubblica;



VISTO l'Art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che sancisce che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO l'art. 15 del D. Lgs. n. 18/2023 e ss.mm.ii.

VISTE le vigenti leggi in materia;

Tutto ciò premesso:

ORDINA

1. Per i motivi citati in premessa la **revoca** dell'**Ordinanza Sindacale n° 60 del 06.10.2023** relativa al divieto dell'utilizzo ai fini alimentari dell'acqua erogata presso la frazione di Mamusi – Comune di Olbia, per effetto del rientro dei parametri di **Batteri Coliformi, Escherichia coli ed Enterococchi intestinali**;
2. Il **divieto** dell'utilizzo ai fini alimentari dell'acqua erogata nella stessa frazione di Mamusi in Olbia, per il superamento del valore dei parametri per **Trialometani totale**, in quanto le acque di cui trattasi devono ritenersi **NON idonee all'utilizzo come acqua potabile e perciò si indica di EVITARE il suo consumo come bevanda e per l'incorporazione negli alimenti, quando l'acqua rappresenta uno degli ingredienti principali come ad es. nelle minestre, mentre è possibile l'utilizzo per il solo lavaggio di alimenti e per l'igiene sia della persona che della casa** (provvedimenti concernenti le acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 18/23);
3. Il presente divieto è valido fino alla comunicazione da parte della ASL n. 2 di Olbia dell'avvenuto ripristino delle condizioni di conformità dell'acqua erogata ai parametri di legge;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa in copia:

- Al Comando di Polizia Municipale;
- Alla Società Abbanoa Spa sede di Olbia;
- All'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia;
- Agli organi di stampa per la diffusione alla cittadinanza;
- Al Ced del Comune di Olbia per la pubblicazione sul Sito Istituzionale dell'Ente;
- All'Ufficio Messaggi Comunali per provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line.

AVVERTE



Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente

provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

Olbia,

Olbia, 22/02/2024

Il Sindaco
SETTIMO NIZZI
documento firmato digitalmente